

Pochi giorni dopo la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, nella quale era rimasta uccisa, tra gli altri, Clementina Calzari Trebeschi, insegnante dell'Istituto Magistrale "Veronica Gambara", un gruppo di colleghi e amici costituì, il 16. 6. 1974, il Comitato Promotore della Fondazione Clementina Calzari Trebeschi, che cominciò ad operare concretamente istituendo la biblioteca storica e sviluppando negli anni una intensa attività culturale.

L'attuale forma giuridica della Fondazione, con lo Statuto e la denominazione qui sotto riportata, fu definita con Atto costitutivo del 27. 10. 2001, ottenendo in data 3. 6. 2002 il riconoscimento giuridico della Regione Lombardia, con la qualifica di O.N.L.U.S..

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

con sede legale a Brescia in via Crispi n. 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4. 12. 1997 n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione opera nell'ambito della Provincia di Brescia.

ART. 2

SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione non persegue finalità di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della educazione e dell'attività culturale.

L'attività della Fondazione consiste nello sviluppo, organizzazione, conservazione e incremento della biblioteca storica istituita il 22. 6. 1974 per onorare nel nome di una delle vittime i caduti della strage di Piazza della Loggia e della successiva sezione scientifica inaugurata nel 1984 e intitolata ad Alberto Trebeschi e nell'attività culturale, il tutto in funzione dell'educazione democratica e antifascista dei giovani tramite l'informazione, la documentazione e la ricerca nel campo della cultura storica e scientifica.

In particolare la Fondazione cura:

- la promozione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
- la produzione e diffusione, anche "on line", di giornali e materiali, anche audiovisivi, di informazione e documentazione;
- l'attività di ricerca e di informazione.

In ogni caso la Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. 4. 12. 1997 n. 460.

L'Istituzione persegue le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, consistente:

- nella biblioteca storica e scientifica composta di oltre 15.000 volumi e dalla raccolta di 70 periodici per un valore di lire 170.000.000;
- nelle attrezzature della biblioteca come da inventario per un valore di lire 20.000.000;
- nella somma di denaro di lire 10.000.000.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

– sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

ART. 4 MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4. 12. 1997 n. 460.

La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e per conto della Fondazione è regolata dalla legge.

ART. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente e il Consiglio di Presidenza;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) La Commissione Culturale;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) L'Assemblea degli Amici della Fondazione.

Gli incarichi dei componenti gli organi sopra descritti sono gratuiti, fatta eccezione per i Revisori dei Conti cui può essere attribuito un compenso nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97.

Ai componenti gli organi sopra descritti è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi con l'incarico assunto.

ART. 6 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza di voti dei presenti, nella seduta di insediamento.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente e il Segretario della Fondazione, che costituiscono, con il Presidente, il Consiglio di Presidenza.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 7 COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) cura l'esecuzione delle attività delegate dal Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Presidenza;
- c) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- d) in casi eccezionali di necessità e urgenza e ogni qual volta non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta da convocare senza ritardo.

Il Consiglio di Presidenza:

- a) cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandoli delle relative relazioni di accompagnamento;
- b) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, in particolare dà attuazione alle proposte della Commissione Culturale;
- c) provvede – sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta – all'ordinaria amministrazione della Fondazione.

In casi di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, Presidente compreso.

L'Assemblea degli Amici della Fondazione provvederà a nominare sette componenti il Consiglio stesso con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Altri due membri del Consiglio saranno designati dal Comune di Brescia.

I Consiglieri possono essere sempre rieletti.

ART. 9

DURATA E RINNOVO DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un triennio.

Entro il termine di scadenza del Consiglio deve essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea non provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione entro un anno dalla scadenza del Consiglio in carica, il nuovo Consiglio sarà composto di 3 (tre) membri tutti designati dal Comune di Brescia.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per l'ordinaria gestione.

ART. 10

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione della carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione deliberando con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

I membri cooptati resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e potranno essere riconfermati.

In caso di cessazione della carica di un Consigliere nominato dal Comune di Brescia la sua sostituzione spetterà al Comune medesimo.

ART. 11

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera, e.mail o fax, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accordo unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale delle riunioni del del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Ove lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie sedute soggetti appartenenti alla Commissione Culturale, al Collegio dei Revisori, ovvero all'Assemblea degli Amici della Fondazione con funzioni esclusivamente consultive e propositive.

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente ed inoltre:

- a) redigere ed approvare il bilancio e il rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 4. 12. 1997 n. 460;
- b) nominare, nella seduta di insediamento, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- c) nominare i componenti della Commissione Culturale;
- d) conferire la qualifica di membro dell'Assemblea degli Amici della Fondazione;
- e) deliberare il conferimento, a Consiglieri e/o a terzi, di speciali procure per il compimento di singoli atti di ordinaria amministrazione specificamente determinati.

ART. 14

ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE

Costituiscono l'Assemblea degli Amici della Fondazione le persone che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscono alle attività dell'Ente sostegno economico e/o supporto di attività operativa e/o consultiva.

La qualifica di Amici della Fondazione compete:

- a coloro che hanno costituito il Comitato Promotore della Fondazione con l'atto 15. 6. 1974 n. 19082/1368 rep. notaio Barzellotti;
- a coloro che hanno svolto la funzione di amministrazione del detto Comitato e della biblioteca "Fondazione Clementina Calzari Trebeschi";
- a coloro che hanno fatto parte delle Commissioni Culturali della medesima biblioteca;
- a coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'apporto economico e/o di consulenza e professionalità prestati alla Fondazione;

La qualifica di Amico della Fondazione si acquista solo previa delibera del Consiglio di Amministrazione e si perde, sempre su delibera del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui l'Amico della Fondazione si venga a trovare in situazioni incompatibili con le finalità e i principi posti a base della Fondazione.

Gli Amici della Fondazione vengono iscritti in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Presidenza della Fondazione.

L'Assemblea degli Amici della Fondazione è convocata almeno ogni tre anni per la nomina del Consiglio di Amministrazione; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione della Fondazione o il Presidente di detta Assemblea lo ritenga necessario.

L'Assemblea nomina al proprio interno un Presidente con il compito di coordinare le attività di sostegno da realizzarsi in favore della Fondazione.

Il Presidente dell'Assemblea degli Amici della Fondazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato nel suo incarico.

Il Presidente dell'Assemblea può chiedere di essere ammesso a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione allo scopo di presentare iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività dell'istituzione o per concretizzare le funzioni consultive tipiche dell'Assemblea; il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni

qualvolta ne viene richiesto.

ART. 15

COMMISSIONE CULTURALE

La Commissione Culturale è composta dal Consiglio di Presidenza della Fondazione e da otto membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone esperte nelle discipline inerenti gli scopi della Fondazione e precisamente quattro per la Sezione Storica e quattro per la Sezione Scientifica. Essi durano in carica tre anni e possono esser riconfermati.

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e fornisce, a richiesta o di propria iniziativa, pareri o consulenze circa le attività poste in essere dalla Fondazione e specificamente:

- propone la scelta di libri, giornali, riviste e altri materiali per l'aggiornamento e l'incremento della biblioteca;
- propone le iniziative opportune alla promozione culturale e alla educazione democratica e antifascista dei giovani dentro e fuori la scuola;
- propone il calendario delle iniziative finalizzate allo sviluppo dell'attività della Fondazione.

ART. 16

Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli possono riunirsi sia nella sede della Fondazione che altrove.

I verbali delle riunioni di detti organi sono scritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Brescia e iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono esser riconfermati.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci.

I componenti del Collegio di Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere redatti il bilancio consuntivo e preventivo che debbono restare depositati presso la sede della Fondazione.

Le rendite del patrimonio della Fondazione e i contributi ad essa attribuiti sono destinati alle spese per l'aggiornamento e l'incremento della biblioteca e a quelle per lo svolgimento dell'attività culturale e delle altre attività statutarie.

ART. 19

SCIoglimento

L'estinzione della Fondazione può avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate negli articoli 27 e seguenti del Codice Civile.

In caso di scioglimento, esperite le operazioni di liquidazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 460/1997 e dalle norme successive in materia, al Comune di Brescia o, su indicazione del Comune stesso, ad altra O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 – comma 190 – della legge 23. 12. 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni dettate dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanate in materia di O.N.L.U.S.